




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1373

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

*(Conversione in legge del DL n. 105/2023)*

N. 102 – 20 settembre 2023



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1373

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

*(Conversione in legge del DL 105-2023)*

N. 102 – 20 settembre 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLO 1 .....	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI .....	- 3 -
ARTICOLO 2 .....	- 5 -
ISTITUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI CENTRALIZZATE PER LE INTERCETTAZIONI .....	- 5 -
ARTICOLO 3 .....	- 9 -
MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI .....	- 9 -
ARTICOLO 4 .....	- 11 -
CORSI DI FORMAZIONE PER ACCEDERE AD INCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI DELLA MAGISTRATURA .....	- 11 -
ARTICOLO 5 .....	- 12 -
DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI SUPERIORI DIRIGENZIALI DEI RUOLI EPE E IPM .....	- 12 -
ARTICOLO 6 .....	- 15 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 423-BIS DEL CODICE PENALE.....	- 15 -
ARTICOLI 7 E 8.....	- 15 -
DESTINAZIONE DELLA QUOTA IRPEF DELL'OTTO PER MILLE RELATIVA A SCELTE NON ESPRESSE DAI CONTRIBUENTI E INDICAZIONE DI UNA NUOVA FINALITÀ DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DI COMPETENZA STATALE .....	- 15 -
ARTICOLO 9 .....	- 17 -
ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA E MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 .....	- 17 -
ARTICOLO 10, COMMII DA 1 A 3.....	- 19 -
RIORDINO DELLE AREE FUNZIONALI E RIORGANIZZAZIONE SU BASE DIPARTIMENTALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA..	- 19 -
ARTICOLO 10, COMMA 4 .....	- 22 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPARTO DEL CONTRIBUTO PER LE CELEBRAZIONI DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI .....	- 22 -
ARTICOLO 10, COMMA 5 .....	- 23 -
PROROGA DELL'INCREMENTO DEL COSTO DEI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LUOGHI E ISTITUTI DELLA CULTURA SITUATI IN AREE ALLUVIONATE .....	- 23 -

ARTICOLO 11, COMMII 1 E 2.....	- 24 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI PERSONALE DIRIGENZIALE .....	- 24 -
ARTICOLO 11, COMMA 3.....	- 26 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE IN QUIESCENZA .....	- 26 -
ARTICOLO 12.....	- 27 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	- 27 -

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	1373
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la</b>	Kelany (FdI), per la I Commissione
<b>Commissione di merito:</b>	Pittalis (FI-PPE), per la II Commissione
<b>Commissioni competenti:</b>	I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### ARTICOLO 1

#### **Disposizioni in materia di intercettazioni**

**Normativa vigente.** L'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, amplia le possibilità di ricorso alle intercettazioni per indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono,

in deroga alla disciplina generale in materia di intercettazioni recata dall'articolo 267 c.p.p. Nelle suddette ipotesi l'autorizzazione all'intercettazione può essere concessa quando sussistano sufficienti indizi di reato e quando è necessaria per lo svolgimento delle indagini (in luogo della presenza di gravi indizi e dell'assoluta indispensabilità della misura a fini della prosecuzione dell'indagine, previsti dalla disposizione derogata).

La disposizione consente, altresì, le intercettazioni ambientali nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa. La durata delle operazioni non possono superare i 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni (20 giorni, prorogabili per periodi successivi di 15 giorni, in base all'art. 267 c.p.p.).

**La norma** dispone che la disciplina in materia di intercettazioni, prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riguardo ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono (disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'articolo 267 c.p.p.)<sup>1</sup> si applichi anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti) o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis* (associazioni di tipo mafioso) (comma 1). La suddetta disposizione si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 2).

Secondo la relazione illustrativa l'estensione della disciplina in esame realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, ne riferisce le finalità, precisando che per le fattispecie delittuose ivi elencate si prevede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione già stabilita per reati della stessa specie di particolare gravità, allineando la procedura d'urgenza fra la richiesta del pubblico ministero e l'autorizzazione del giudice.

Si evidenzia quindi che la norma possiede natura procedurale e precettiva e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti di natura istituzionale, che per i reati interessati dalla medesima disposizione vengono già ordinariamente espletati, sebbene soggetti ad una procedura con tempistiche maggiori, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma estende ad ulteriori fattispecie delittuose l'applicazione della disciplina speciale in materia di intercettazioni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, che, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 267 c.p.p. Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato circa la neutralità finanziaria della disposizione in esame dalla relazione tecnica, secondo la quale gli adempimenti di natura istituzionale, che per i reati interessati dalla medesima disposizione vengono già ordinariamente espletati, sebbene soggetti ad una procedura con tempistiche maggiori, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 2**

### **Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni**

**La norma** prevede che siano istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali allo scopo di razionalizzare e migliorare i sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero (comma 1).

Con decreto del Ministro della giustizia sono individuate le infrastrutture in questione e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture in oggetto e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale. A partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali previste dalle norme in esame. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (commi da 2 a 9).



Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di **43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025**, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di **3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023** per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata. A tale onere si provvede: quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della giustizia e quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del predetto Ministero (comma 10).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Gestione e manutenzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Minori spese correnti</b>												
Tab A - Giustizia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni	43	50	50		43	50	50		43	50	50	
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Tab B - Giustizia	43	50	50		43	50	50		43	50	50	

**La relazione tecnica** esplicita che la disposizione in esame interviene in materia di conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni relativi alle attività di intercettazione mediante l'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali - con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 1° marzo 2024 - in luogo dell'apposito archivio digitale localizzato presso ogni singola procura, al fine di garantire più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un costante aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, ma anche una gestione dell'attività delle intercettazioni che risulti maggiormente efficiente, economica e capace di garantire un congruo risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle predette attività. La relazione tecnica descrive poi il contesto amministrativo nell'ambito del quale l'intervento è realizzato.

L'attività di razionalizzazione e ammodernamento comporterà, chiarisce la relazione tecnica, una nuova forma di localizzazione dell'archivio digitale attraverso un percorso più organizzato e con un più elevato

livello di sicurezza. Da un punto di vista gestionale si procederà alla migrazione dei dati conservati dalle singole procure della Repubblica sotto il coordinamento della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Sono comunque in carico al Ministero le attività di allestimento e manutenzione delle infrastrutture digitali.

In relazione agli interventi descritti sopra, la relazione tecnica evidenzia che sono in corso di perfezionamento una serie di attività collegate a nuovi progetti di gestione documentale e per i sistemi d'intercettazione, come risulta da una dettagliata analisi operata dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia sullo stato delle infrastrutture ICT del Ministero e delle connesse attività di manutenzione e gestione operativa soprattutto con riferimento ad aspetti legati alla sicurezza informatica, che richiedono un sostenuto intervento in termini di investimenti strutturali.

Il citato Dipartimento ha richiesto una valutazione sullo stato delle infrastrutture digitali del ministero volto a identificare le misure necessarie per aumentare l'efficienza del processo di Archiviazione dei dati ed in particolare, con riferimento ai dati delle intercettazioni. Al riguardo si fa presente che l'attuale sistema di archiviazione delle intercettazioni (ADI) presenta notevoli problematiche dovute all'architettura di sistema frammentata in singole installazioni - una su ciascuna delle 140 Procure, e, in taluni casi, l'aggiunta di installazioni per Minori, Ordinaria e, Procura Generale ed Europea (EPPO) - separate tra di loro, ed in cui è presente l'intera infrastruttura del servizio, compreso il sistema di storage dei dati e quello di backup.

Per superare le ben note limitazioni e criticità dell'attuale sistema, è in corso di realizzazione la completa reingegnerizzazione del sistema di archiviazione dei dati relativi alle intercettazioni ADI, che vede l'impiego di tecnologie più aggiornate e sicure, e basato su di un nuovo modello architetturale.

Tale nuovo modello prevede un archivio unico nazionale, composto fisicamente da sistemi distribuiti presso le varie sale server nazionali del Ministero, tale da garantire, in modo segregato e sicuro, l'accesso da parte degli aventi diritto di ciascuna procura ai dati di rispettiva competenza, in modo indipendente e riservato.

Un corretto percorso di trasformazione digitale comporta altresì la necessità di dotarsi di una infrastruttura di rete e una connettività adeguata alle esigenze degli utenti e alle continue evoluzioni tecnologiche, come evidenzia anche l'attivazione di molteplici progetti sulla portabilità della fibra ottica in tutte le sedi DOG, DAP, DGMC, sulla realizzazione di una rete dedicata per le sale server (cd. "rete magliata"), sul raddoppio della banda, ed altri interventi afferenti a tale ambito.

Gli investimenti finalizzati a supportare gli obiettivi di digitalizzazione per il settore giustizia soprattutto alla luce degli interventi normativi che sono tesi a realizzare quel processo di miglioramento della qualità del servizio giustizia, impongono disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Per l'attuazione delle norme in esame, la relazione tecnica individua le seguenti voci di spesa:

- reti e cablaggi. La spesa intende fronteggiare rifacimento delle reti degli uffici, per tutto il settore giustizia, anche penitenziario e minorile, e a soddisfare il considerevole aumento di richiesta di banda per il flusso di dati. Si prevede anche di fornire una connessione in fibra ad alta velocità tra le quattro sedi nazionali di Roma, Milano, Napoli e Palermo. La spesa stimata è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

- impiantistica sale server e certificazione. Con la spesa sostenuta a tal fine si prevede di realizzare un progetto di razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza delle stesse, per renderle adeguate agli standard normativi imposti alla Pubblica Amministrazione. A tal fine, nel corso degli ultimi anni è stato avviato un importante e strutturato lavoro di analisi di dettaglio dello stato delle infrastrutture fisiche (mura, accessi fisici, dislocazione spazi, ecc.) e degli impianti (condizionamento, elettrico, antincendio, ecc.) di tutte le sale server, con l'obiettivo di avviare il percorso di adeguamento e certificazione delle sale server nazionali, centrali e distrettuali (per il tempo del loro consolidamento in quelle nazionali) agli standard richiesti dalla normativa vigente. La spesa stimata è di 13 milioni di euro per il 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- strumenti digitali e nuovi modelli operativi. Il progetto di spesa destinato a tale finalità mira a definire nuovi processi e strumenti digitali e a introdurre innovativi modelli operativi che facilitino la gestione esecutiva della trasformazione digitale. La spesa stimata è di 20 milioni di euro per il 2023 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata per una spesa di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica delle medesime infrastrutture. La relazione tecnica fornisce una valutazione di massima delle voci di spesa da sostenere per la realizzazione delle infrastrutture coerente con la spesa autorizzata. Al riguardo, sebbene gli oneri siano costituiti da limiti massimi di spesa, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla ripartizione temporale degli oneri stessi, con particolare riguardo a quelli di carattere temporaneo pari complessivamente a 143 milioni di euro. Infatti, se da un lato il comma 8, prevedendo che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 siano effettuate mediante le nuove infrastrutture digitali, dovrebbe comportare che

queste ultime vengano sostanzialmente completate nell'anno 2024, dall'altro lato, il successivo comma 10 imputa invece più di un terzo della spesa all'anno 2025.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 10, lettere a) e b), dell'articolo 2 prevede agli oneri derivanti dalla realizzazione di infrastrutture digitali interdistrettuali per l'archiviazione delle intercettazioni, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché dalle attività di gestione e manutenzione delle predette infrastrutture, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale relativo al bilancio triennale 2023-2025, rispettivamente, di conto capitale e di parte corrente, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel rilevare che il successivo comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, non si hanno osservazioni da formulare rispetto ai profili di copertura finanziaria dal momento che entrambi i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità.

### **ARTICOLO 3**

#### **Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni**

**La norma** prevede che sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed esplicita che questa ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in

quanto è tesa a consentire la graduale attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 23, lettera c), della legge 26 novembre 2021, n. 206<sup>2</sup>, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149<sup>3</sup>.

La relazione evidenzia che l'invarianza finanziaria è supportata dal fatto che non sono stati ascritti effetti di risparmio alla norma che esclude la facoltà di delegare ai giudici onorari l'ascolto dei minorenni di cui al citato articolo 1, comma 23, lettera c), della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Essa segnala, inoltre, che l'attività delegata ai giudici onorari ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, trattandosi di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni che si limitano a prevedere che sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-*bis*.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto, senza con ciò determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità corrisposta al giudice onorario, come risulta dalla relazione tecnica, rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta.

---

<sup>2</sup> Il comma indica i principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega data al Governo per la modifica della disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie». In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

<sup>3</sup> Che reca l'attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, a sua volta recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

## ARTICOLO 4

### **Corsi di formazione per accedere ad incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura**

**La norma** novella l'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006, concernente i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati. In particolare viene disposto:

- la modifica del comma 3 dell'articolo 26-*bis*, prevedendo che gli elementi di valutazione, le schede valutative e la documentazione relativa alla prova finale del corso vengano valutati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM), non solo - come disciplinato nell'assetto precedente - con riferimento al conferimento di incarichi direttivi, ma anche con riguardo al conferimento di quelli semidirettivi [comma 1, lett. *a*), n. 1];
- la sostituzione del comma 5 dell'articolo 26-*bis* con un nuovo testo. La disposizione introdotta prevede che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso, laddove nell'assetto precedente tale termine è individuato in relazione alla data di scopertura dell'incarico [comma 1, lett. *a*), n. 2].

La norma esonera, altresì, dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il CSM abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che queste possiedono natura ordinamentale e organizzativa e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a garantire l'accesso alla formazione da parte dei magistrati per partecipare al concorso per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso una modulazione dell'attività formativa di cui è responsabile lo stesso candidato. L'ulteriore previsione relativa all'esonero della formazione da parte dei magistrati che hanno svolto le funzioni direttive e semidirettive con valutazione positiva facilita l'accesso ai percorsi formativi da parte di coloro che intendono presentare domanda per il posto direttivo e semidirettivo che risulta scoperto, realizzando così forme di semplificazione amministrativa. La relazione tecnica evidenzia, altresì, le attività formative del personale di magistratura sono assicurate dalla Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio della stessa.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma modifica la disciplina dei corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati - di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006 – precisando che la documentazione relativa a tali corsi sia inviata al CSM, oltre che con riferimento alla procedura per la valutazione relativa all'attribuzione di incarichi direttivi, anche con riguardo alla procedura concernente quelli semidirettivi [comma 1, lett. *a*), n. 1]. Viene, inoltre, fissato il termine (non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso) entro il quale i suddetti corsi debbono essere svolti da parte dei magistrati ai fini dell'accesso ai concorsi per l'attribuzione degli incarichi, esonerando, altresì, dalla partecipazione ai corsi i magistrati che nel medesimo periodo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive [comma 1, lett. *a*), n. 2]. Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

## ARTICOLO 5

### **Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli EPE e IPM**

**Normativa vigente.** L'articolo 3, del decreto legislativo n. 63 del 2006, nell'ambito della carriera dirigenziale penitenziaria, prevede tre distinti ruoli dirigenziali: i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri. L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo dispone, altresì, che il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avvenga mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera.

**La norma**, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede che fino al 31 marzo 2033, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito dei ruoli dell'esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) possano essere conferiti – anche a titolo di reggenza - ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della anzianità di servizio prevista per il conferimento di incarichi superiori dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo (nove anni e sei mesi) (comma 1).

Viene, inoltre, previsto che fino alla medesima data del 31 marzo 2033 ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli EPE e IPM, non ancora in possesso dell'anzianità di 9 anni e

sei mesi, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore (comma 2).

La tabella A allegata al decreto legislativo n. 63 del 2006, recante le dotazioni organiche dei ruoli della carriera dirigenziale penitenziaria, con riguardo ai dirigenti di istituto penitenziario (386 unità) e ai dirigenti medici psichiatri (12 unità) non titolari di incarichi superiori, prevede il conferimento di funzione di direttore aggiunto, rispettivamente, presso uffici centrali o territoriali e negli ospedali psichiatrici giudiziari individuati come sede di incarico superiore.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame possiede natura ordinamentale e non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di preservare i profili conseguiti per anzianità dai dirigenti penitenziari, al fine di ricoprire incarichi superiori presso le articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile, senza creare distinte discipline all'interno dell'ordinamento della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica, altresì, poiché il trattamento stipendiale già in godimento, legato all'anzianità di servizio, non subirà modificazioni. Inoltre, con riferimento all'indennità annua lorda aggiuntiva fissata dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 75 del 2023, per il conferimento degli incarichi superiori relativamente ai ruoli della dirigenza penitenziaria EPE e IPM ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario, la relazione tecnica rappresenta che la quantificazione inserita nel medesimo articolo 14 ha tenuto conto in via prudenziale di tutti i posti disponibili riferiti ad incarichi superiori presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e pertanto, l'eventuale attribuzione di tale indennità integrativa risulta già conteggiata fra quelle per cui è stata operata la stima ed inserita specifica autorizzazione di spesa.

Con riguardo specifico al comma 1, la relazione tecnica riferisce che questo è diretto ad assicurare, fino al 31 marzo 2033, il conferimento anche a titolo di reggenza di incarichi superiori di dirigente di esecuzione penale esterna e di dirigente di istituto penale per i minorenni, ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario che si trovino in possesso di specifici requisiti di anzianità (nove anni e sei mesi). La relazione tecnica evidenzia che tale termine è coerente con la maturazione del requisito previsto dalla legge (9 anni e 6 mesi) per i dirigenti che prenderanno servizio nel mese di ottobre del presente anno. La relazione tecnica precisa che nel caso di reggenza degli uffici EPE e IPM non sono dovute alcune indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico in godimento. Nel caso di titolarità di incarico EPE da parte del dirigente penitenziario appartenente al ruolo di istituto penitenziario, si rappresenta che allo stesso sarà attribuita l'indennità prevista per il suddetto incarico, in sostituzione di quella già attribuita per il precedente, non potendo corrisponderci una doppia indennità al medesimo dirigente per tale incarico. Ciò posto si evidenzia



che nel caso di reggenza degli incarichi in esame non sussistono di fatto effetti di duplicazione dell'indennità atteso quanto già sopra riferito, assicurando quindi l'invarianza della spesa.

Ai dirigenti penitenziari appartenenti ai ruoli EPE e IPM che non abbiano i citati requisiti di anzianità potrà invece essere conferito in base al comma 2 l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati, fino al termine del 31 marzo 2033. La relazione tecnica al riguardo segnala che la possibilità di ricoprire incarichi di direttore aggiunto per i dirigenti penitenziari è già prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 63 del 2006.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma dispone in via transitoria, (sino al 31 marzo 2033) che gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) possano essere conferiti, anche a titolo di reggenza, ai dirigenti penitenziari del ruolo d'istituto penitenziario in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi (comma 1). Al riguardo pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere che tale disposizione possa determinare un'alterazione dell'assetto organico del ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario tale da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria.

La norma prevede, altresì, (comma 2) che ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli EPE e IPM non ancora in possesso dell'anzianità prevista per l'attribuzione di incarico superiore, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto. Al riguardo, pur considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto nelle strutture individuate come sede di incarico superiore è già disciplinato nell'assetto previgente con riferimento ai ruoli dei dirigenti di istituto penitenziario<sup>4</sup>, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli eventuali oneri retributivi e/o indennitari connessi all'esercizio di tale incarico che non sembrano essere stati oggetto di valutazione da parte della relazione tecnica.

---

<sup>4</sup> Nonché con riferimento al ruolo dei dirigenti medici psichiatri.

## ARTICOLO 6

### **Modifiche all'articolo 423-*bis* del codice penale**

**La norma** modifica l'articolo 423-*bis* del codice penale, in materia di incendio boschivo, prevedendo inasprimenti di pena in determinate circostanze.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed esplicita che l'intervento ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attesa la finalità deterrente e preventiva di un grave danno alla collettività.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni che si limitano a prevedere inasprimenti di pena per coloro che commettono il reato di incendio boschivo.

## ARTICOLI 7 e 8

### **Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa a scelte non espresse dai contribuenti e indicazione di una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale**

**Le norme** dispongono che la quota dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della

Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (articolo 7).

Vengono altresì modificati gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare:

- una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023;
- con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023, si stabilisce che la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta tra gli interventi di cui all'articolo 48, avvenga secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 8).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, da un lato, prevede che la quota dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, e, dall'altro, introduce, a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, una nuova finalità di destinazione delle risorse dell'otto per mille di diretta gestione statale, ossia quella concernente i predetti interventi straordinari. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che ai componenti della Commissione valutativa e di monitoraggio delle istanze presentate in relazione alla tipologia di intervento "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" nell'ambito della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione letterale della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 9**

### **Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2**

**La norma** reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo virus, prevista dall'articolo 10-*ter* del decreto-legge n. 52 del 2021. Viene inoltre esplicitamente soppressa la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge (comma 1).

Si modifica inoltre la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus suddetto, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province (prevista dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 24 del 2022) non avvenga più quotidianamente, come previsto a legislazione previgente, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria. Viene specificato inoltre che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica.

Si rammenta che già a legislazione vigente (articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999) sono attribuite al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. Si ribadisce, infine, che resta fermo il potere del Ministro della salute, già attribuito dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978, di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica**, con riferimento al comma 1, che abroga l'attuale disciplina relativa alle misure concernenti l'isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2, afferma che tale disposizione presenta carattere meramente ordinamentale e che, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, che modifica la frequenza di comunicazione dei dati epidemiologici da parte delle Regioni al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità, la RT afferma che la suddetta attività è già svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione, al comma 1, abroga l'articolo 10-*ter* del decreto-legge n. 52 del 2021 che aveva disciplinato, nel quadro dell'emergenza pandemica, gli obblighi di isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di autosorveglianza<sup>5</sup> per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, sopprimendo altresì le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi sull'autosorveglianza. Al riguardo non si formulano osservazioni giacché la disposizione sopprime una norma di carattere sanzionatorio, alla cui istituzione la relazione tecnica ad essa relativa non aveva associato effetti di maggior gettito extratributario.

La disposizione, inoltre, al comma 2, modifica la frequenza dell'invio dei dati epidemiologici da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che i dati siano comunicati al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità non più quotidianamente bensì con cadenza stabilita, in base alla situazione epidemiologica, con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria. La norma, inoltre, precisa che il Ministero della salute continua a verificare l'andamento della situazione epidemiologica e richiama in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Anche in tal caso non si formulano osservazioni, tenuto conto che la disposizione modifica la periodicità di un adempimento comunque già svolto dalle amministrazioni responsabili e ribadisce, in capo al Ministero della

---

<sup>5</sup> Consistente, in sintesi, nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con un soggetto positivo al Covid.

salute, sia un obbligo di verifica della situazione epidemiologica già disposto a legislazione vigente, sia un potere di ordinanza contingibile e urgente anch'esso già attribuito a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 10, commi da 1 a 3**

### **Riordino delle aree funzionali e riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura**

**Normativa previgente.** Il comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che il Ministero della cultura si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un Segretario generale, e in non più di 2 uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 27. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, tabella A, del decreto-legge n. 44 del 2023 ha incrementato il numero dei predetti Uffici dirigenziali generali di 5 unità, portandolo a 32 unità.

**La norma** sostituisce con nuovi testi l'articolo 53 e il comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare la disposizione:

- ridefinisce le aree funzionali del Ministero della cultura (comma 1, lett. *a*));
- prevede che il medesimo Ministero si articoli in un numero non superiore a 4 dipartimenti e che il numero delle posizioni dirigenziali generali non possa essere superiore a 32, compresi i capi dipartimento; ciò a fronte dell'assetto previgente che prevede un'articolazione basata sempre su 32 uffici dirigenziali generali, compreso il Segretario generale (comma 1, lett. *b*)).

Viene, inoltre, dettata una disciplina transitoria operante fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero della cultura la cui adozione dovrà comunque aver luogo entro il 31 dicembre 2023 (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. *b*), pari a euro 171.460 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della cultura relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 3).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della cultura (comma 1, lett. b))		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>												
Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della cultura – effetti riflessi (comma 1, lett. b))						0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tabella A Ministero della cultura (comma 3)		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al comma 1, lettera a) precisa che si tratta di una più puntuale ricognizione delle funzioni già svolte dal Ministero nell'attuale assetto organizzativo - finalizzata ad agevolare l'individuazione delle attribuzioni ai singoli dipartimenti - e che perciò non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono quantificati in 171.457,38 euro annui a decorrere dal 2024, pari alla differenza, moltiplicata per le 3 posizioni apicali aggiuntive - a invarianza del numero complessivo di posizioni dirigenziali generali - tra la retribuzione di un direttore generale di prima posizione retributiva e la retribuzione prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura. Come evidenziato in maggiore dettaglio in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) la retribuzione massima prevista per un direttore generale di prima posizione retributiva del Ministero della cultura ammonta complessivamente a euro 270.786,53 lordo Stato, mentre la retribuzione massima prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura, ammonta complessivamente a euro 327.938,99 lordo Stato. Pertanto, per ogni posizione apicale aggiuntiva la differenza massima è pari a euro 57.152,46.

Il comma 2 possiede carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma ridefinisce le aree funzionali del Ministero della cultura (comma 1, lettera *a*)) e prevede che il medesimo Ministero si articoli in un numero non superiore a 4 dipartimenti con un numero di posizioni dirigenziali generali non superiore a 32, compresi i capi dipartimento, ciò a fronte dell'assetto precedente che prevede un'articolazione basata sempre su un numero massimo di 32 uffici dirigenziali generali, compreso il Segretario generale (comma 1, lettera *b*)). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati pari a euro 171.460 a decorrere dal 2024 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura (comma 3). In merito alla stima dei suddetti oneri, la relazione tecnica riferisce che questi sono determinati dalla differenza (euro 57.152,46) - moltiplicata per 3 posizioni apicali aggiuntive, a invarianza del numero complessivo di posizioni dirigenziali generali - tra la retribuzione di un direttore generale di prima posizione retributiva (euro 270.786,53 lordo Stato) e quella prevista per il Segretario generale (euro 327.938,99 lordo Stato), attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura. Al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi forniti della relazione tecnica che consentono la verifica dei suddetti importi, non si hanno osservazioni da formulare.

Nulla da osservare anche con riguardo al comma 1, lettera *a*), che indica le aree funzionali in cui il Ministero della cultura svolge la propria attività, concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la disposizione si limita ad effettuare una ricognizione delle funzioni già svolte dal predetto Ministero nell'attuale assetto organizzativo e che, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda invece la disciplina transitoria di cui al comma 2, va evidenziato che mentre la norma, prevedendo che i regolamenti di organizzazione del Ministero della cultura siano adottati entro il 31 dicembre 2023, pare non escludere un'entrata in vigore degli stessi anteriore al 1° gennaio 2024, la relazione illustrativa invece afferma che "l'entrata in vigore del regolamento è in ogni caso fissata a una data non anteriore al 1° gennaio 2024". In proposito appare necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che soltanto un'entrata in vigore dei regolamenti a decorrere dal 2024 - che non sembra però risultare dal



testo del provvedimento, ma esclusivamente dalla sua relazione illustrativa - consentirebbe l'assunzione dei nuovi incarichi di vertice a partire da tale anno, in coerenza con il profilo temporale degli oneri e con la copertura finanziaria indicati al comma 3.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 10 prevede agli oneri derivanti dalla nuova articolazione in Dipartimenti del Ministero della cultura, quantificati in misura pari a 171.460 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLO 10, comma 4**

#### **Modifiche alla disciplina del riparto del contributo per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**

**La norma** abroga il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 140 del 2022 che demanda all'adozione di un DPCM l'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di euro 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028 disposto dal comma 2 della medesima disposizione in favore del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** riferisce le finalità della norma e precisa che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale della norma che interviene sui profili attuativi relativi all'erogazione di un contributo, già previsto a normativa vigente, per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

## ARTICOLO 10, comma 5

### Proroga dell'incremento del costo dei biglietti d'ingresso nei luoghi e istituti della cultura situati in aree alluvionate

**Normativa previgente.** L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo destinato a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile e sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Al fine di provvedere al finanziamento del fondo il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale è stato incrementato dal 15 giugno al 15 settembre 2023 di 1 euro (commi 1 e 2). Tale maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia al suddetto Fondo (comma 3). Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**La norma** proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 l'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di finanziare un apposito Fondo destinato agli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato danneggiato dagli eventi alluvionali del maggio 2023 (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e rammenta che la relazione tecnica del decreto-legge n. 61 del 2023, basandosi su dati del 2022, prevedeva di introitare, nel periodo di riferimento di tre mesi, quale maggiorazione, circa euro 1.400.000.

**In merito ai profili di quantificazione,** si evidenzia che la norma proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 l'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi di cultura statali disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 al fine di finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Al riguardo, premesso che alla norma originaria e alla presente disposizione di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, si ribadisce quanto già osservato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del

suddetto decreto legge<sup>6</sup> circa l'opportunità di acquisire assicurazioni da parte del Governo in merito alla destinazione alla spesa per il 2023 delle maggiorie entrate derivanti dalla norma; ciò al fine di escludere eventuali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi. In proposito, si rammenta che il rappresentante del Governo aveva chiarito, presso la Commissione Bilancio (seduta del 12 luglio 2023) che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Considerato, tuttavia, che la proroga ora introdotta concerne i biglietti venduti fino al 15 dicembre 2023, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi idonei a suffragare l'assunzione che dalla norma non derivino effetti da contabilizzare sui saldi dell'esercizio 2024.

#### **ARTICOLO 11, commi 1 e 2**

#### **Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – trattenimento in servizio di personale dirigenziale**

**Normativa vigente.** L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, esclude, con riguardo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e alle autorità amministrative indipendenti il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il suddetto divieto non concerne eventuali rimborsi spese, a condizione che questi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. La norma ammette il conferimento di incarichi a titolo gratuito e con riferimento a quelli dirigenziali e direttivi la loro durata non può essere superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Alla norma in riferimento e alle successive modificazioni della stessa (*in primis* l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014) non sono stati ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

**La norma** prevede che le pubbliche amministrazioni possano trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture

---

<sup>6</sup> Cfr. Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni - Verifica delle quantificazioni n. 80, del 5 luglio 2023 relativa all'AC 1194

corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel PNRR (comma 1).

Viene, altresì, disposta l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 44 del 2023 che consente alle amministrazioni pubbliche, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, di procedere al trattenimento in servizio, sino a non oltre il 31 dicembre 2026, di personale dirigenziale generale<sup>7</sup> in possesso di specifiche professionalità. Viene precisato che gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 2).

Si evidenzia che al comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 44 del 2023 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che la misura ivi prevista, consentendo il trattenimento in servizio di personale già in ruolo, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agisce nell'ambito delle capacità assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame consente alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio il personale dirigenziale generale fino al 31 dicembre 2026 - in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 - che esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Al riguardo, nel rammentare che la predetta deroga possiede carattere facoltativo e che alla norma oggetto di deroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, come peraltro confermato anche dalla relazione tecnica, che la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

---

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## **ARTICOLO 11, comma 3**

### **Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – conferimento di incarichi a personale in quiescenza**

**La norma** esclude, con riferimento agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, l'applicazione del divieto recato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La disposizione richiamata, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno (comma 3, primo periodo).

Si rammenta che all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, e alle sue successive modificazioni (*in primis* l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014) non sono stati ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Viene, altresì, disposto che resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (comma 3, secondo periodo).

L'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione che ora possono essere conferiti anche a soggetti in quiescenza oltre la durata massima di un anno e retribuiti, trovano copertura e limite nelle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione. Peraltro, prosegue la relazione, il richiamo al rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità di diretta collaborazione possa comportare il

superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, con riferimento agli incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, esclude l'applicazione del divieto, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, di conferire specifici incarichi nelle amministrazioni pubbliche a soggetti collocati in quiescenza sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito per una durata superiore a un anno. La norma mantiene ferma l'applicazione delle norme limitative sul cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Al riguardo, premesso che alla norma cui viene introdotta una deroga non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni in considerazione di quanto si evince dalla relazione tecnica, ossia che i suddetti conferimenti - nei termini consentiti dalla disposizione in esame - possono essere disposti solo nei limiti delle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione.

Si rammenta, infine, che ad ulteriori deroghe alla medesima disciplina non sono stati ascritti effetti finanziari (*cf.*, ad esempio, l'articolo 2 del decreto-legge n. 51 del 2023 in relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 44 del 2023, in materia di personale dirigenziale e articolo 20, comma 3-*undecies*, del medesimo decreto, in materia di società controllate da amministrazioni centrali, ecc.).

## ARTICOLO 12

### Disposizioni finanziarie

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, in base alla quale - fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 10, che contengono disposizioni onerose corredate da autonoma copertura finanziaria - dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta clausola prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.